

COMUNE DI NOICATTARO

Bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi Edilizia Residenziale.

BANDO DI CONCORSO 1/2019 INDETTO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/2014 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE, DI PROPRIETA' PUBBLICA O IN GESTIONE DI ENTI PUBBLICI, REALIZZATI O RECUPERATI DA ENTI PUBBLICI, A TOTALE CARICO O CON IL CONCORSO O CONTRIBUTO DELLO STATO, DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE O DEI COMUNI OVVERO REALIZZATI O RECUPERATI DA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI PER LE FINALITA' SOCIALI PROPRIE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL TERRITORIO DI NOICATTARO.

**IL DIRIGENTE
RENDE NOTO CHE**

E' indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014, Bando di Concorso per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, disponibili e/o che si renderanno disponibili, per qualsiasi motivo, nel Comune di Noicattaro. Il presente bando è stato redatto sulla base delle linee d'indirizzo approvate con Delibera di Giunta n. 190 del 19.12.2018. Per tutti gli aspiranti assegnatari che hanno già presentato domanda per il bando integrativo emanato nell'anno 2003, vi è l'obbligo, pena l'esclusione, di reiterare apposita istanza di partecipazione al bando.

Gli alloggi realizzati dal Comune di Noicattaro nell'ambito del P.I.R.P., verranno assegnati ai richiedenti inseriti nelle graduatorie speciali di cui ai commi 4 e 5, art. 5 della L.R. n. 10/2014 e nel rispetto dell'art. 10 della medesima Legge Regionale.

1) REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 3 della L.R. n. 10 del 07/04/2014, può partecipare al presente concorso per l'assegnazione di alloggi e.r.p.:

a) chi ha la cittadinanza italiana.

Sono ammessi al concorso anche:

- i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea;
- i cittadini stranieri di uno Stato non aderente all'Unione Europea in conformità di quanto previsto dall'art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione di straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 27 comma 1 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e s.m.i., ovvero in possesso di regolare permesso di soggiorno almeno biennale, in regola con le vigenti disposizioni in materia di immigrazione, che svolge regolare attività di lavoro subordinato o autonomo alla data di pubblicazione del presente bando;

Sono, altresì, ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 29 comma 3 -ter dei D.lgs n. 251 del 19 novembre 2007.

b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Noicattaro o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito o richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza.

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'art. 10 comma 2 della L.R. 10/2014, determinati con i criteri di cui all'art. 22 della stessa legge.

Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente che da parte degli altri componenti il nucleo familiare. Deve essere posseduto al momento della domanda, al momento dell'assegnazione ed anche per tutto il periodo di locazione.

d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno. Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente sia da parte degli altri componenti il nucleo familiare. Deve essere posseduto al momento della domanda, al momento dell'assegnazione ed anche per tutto il periodo di locazione.

e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite di €15.250,00 (quindicimiladuecentocinquanta,00) giusta delibera di Giunta Regionale n. 735 del 25 maggio 2016, pubblicata sul BURP n. 67 del 13.6.2016, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Il reddito familiare complessivo è diminuito di € 516,46(cinquecentosedici,46) per ogni figlio che risulti a carico. Qualora alla formazione del reddito complessivo familiare concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%.

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti (esclusi quelli non continuativi, come per esempio: assegno di maternità, assegno per figli minori, assegni per libri di testo, assegno per borsa di studio, contributi per abbattimento di barriere architettoniche, sostegno economico per spese mediche e funerarie, indennità mensile di frequenza,ecc.), quali:

- pensioni a qualsiasi titolo;
- sussidi a qualsiasi titolo;
- indennità, comprese quelle esentasse.

Non vanno dichiarati nel reddito familiare l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi.

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, ovvero chi non ha occupato senza titolo alloggi disciplinati dalla legge n. 10/2014.

Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente sia da parte degli altri componenti il nucleo familiare. Deve essere posseduto al momento della domanda, al momento dell'assegnazione ed anche per tutto il periodo di locazione. Per nucleo familiare s'intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice, con loro conviventi da almeno due anni, per i quali si chiede l'assegnazione.

Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- conviventi more uxorio e in unione civile, come oggi disciplinati dall'art.1 della legge 76 del 20 maggio 2016;
- conviventi di fatto di cui al combinato disposto dagli art. 36 e 37 della Legge 76/2016 (a condizione che sussista la condizione anagrafica di cui all'art.4 e alla lett. b) del co.1 dell'art.13 del regolamento di cui al DPR 223/89);
- ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- affini fino al secondo grado che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

2) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate obbligatoriamente in bollo da € 16,00 (sedici,00) su appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito internet comunale, Albo Pretorio nonché nella apposita sezione di "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo: www.comune.noicattaro.bari.it e in distribuzione presso i seguenti uffici del Comune di Noicattaro:

Ufficio Protocollo - sito al piano terra della Sede Municipale -Via Pietro Nenni n. 11 ;

Ufficio Casa - sito al secondo piano della Sede Municipale presso il III Settore Gestione e Pianificazione del Territorio- Via Pietro Nenni n. 11;

Ufficio dei Servizi Sociali- sito al primo piano della Sede Municipale- Via Pietro Nenni n. 11.

Nei predetti moduli è contenuto un questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con esattezza. Il questionario è formulato in autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, con riferimento ai requisiti di ammissibilità al bando ed alle condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi.

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente esonera l'operatore comunale e sindacale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della stessa.

Le domanda deve essere sottoscritta ed alla stessa deve essere allegato un documento di identità in corso di validità, in assenza la domanda verrà considerata nulla.

Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, determinano l'automatica esclusione dalla .

3) CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

I punteggi da attribuire ai concorrenti sono quelli da A1) ad A16) di seguito indicati:

A1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 457/78 (vedi requisiti di ammissione al concorso punto e), non superiori ai seguenti limiti:

- | | |
|--|----------------|
| a) inferiore ad una pensione sociale vigente nell'anno precedente di emissione del bando (per il 2017 pari ad €4.800,38). | PUNTI 4 |
| b) inferiore ad una pensione minima INPS vigente nell'anno precedente di emissione del bando (per il 2017 pari ad € 6.524,57). | PUNTI 3 |
| c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale vigenti nell'anno precedente di emissione del bando(per il 2017 pari ad €11.324,95). | PUNTI 2 |

Nota Bene: La mancanza di reddito e/o lo stato di indigenza vanno autocertificati ai sensi di legge.

La falsa dichiarazione, sugli stati prima riportati, comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

A2) nucleo familiare, composto da:

- | | |
|------------------|----------------|
| a) da 7 ed oltre | PUNTI 3 |
| b) da 5 a 6 | PUNTI 2 |
| c) da 3 a 4 | PUNTI 1 |

A3) famiglia monogenitoriale con uno o più minori a carico **PUNTI 2**

A4) richiedenti che abbiano **superato il sessantacinquesimo anno di età**, alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico.
PUNTI 1

A5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio. **PUNTI 1**

Tale punteggio è attribuibile purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età; qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

A6) presenza di disabili nel nucleo familiare. Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, per disabile si deve intendere il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75% ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacusici (legge 289/1990). **PUNTI 3**

A7) nuclei familiari che **rientrano in Italia o che siano rientrati** da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi. **PUNTI 1**

A8) richiedenti la cui **sede lavorativa** si trova ad una distanza superiore a 40 Km da quella di residenza. **PUNTI 1**

A9) richiedenti che **abitino** con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando, in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o, comunque, in ogni altro locale assegnato temporaneamente dall'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di

rilascio, che non sia intimato per inadempienza contrattuale.

PUNTI 4

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria deriva da abbandono di alloggio a seguito di calamità o d'imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto

A10) richiedenti che **abitino** con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando, in **alloggio antigienico**, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che, per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione.

PUNTI 2

I punteggi previsti dai punti a9) e a10) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi previsti dai punti a9) e a10) non sono riconosciuti quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigenici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

A11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità.

PUNTI 2

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

A12) richiedenti che **abitino**, alla data di pubblicazione del bando, con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 della L.R. 145/2014 (alloggi fino a 45 mq per nuclei familiari composti fino a due persone; alloggi da 46 a 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone; alloggi da 56 a 70 mq per nuclei familiari composti da 4 persone; alloggi da 71 a 85 mq per nuclei familiari composti da 5 persone; alloggi da 86 a 95 mq per nuclei familiari composti da almeno 6 persone):

a) oltre 2 persone in più

PUNTI 1

b) oltre 3 persone in più

PUNTI 2

A13) richiedenti fruitori di **alloggio di servizio** che devono **rilasciare** per trasferimento di servizio d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo.

PUNTI 1

A14) richiedenti che devono **abbandonare l'alloggio** a seguito di ordinanze di sgombrò o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando.

PUNTI 6

A15) richiedenti che **abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto**, intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato

PUNTI 6

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento. (così come definiti dall'art. 2 del D.M. 14 maggio 2014) come di seguito riportato:

Art. 2 D.M. Criterio di definizione di morosità incolpevole

1. Per morosità incolpevole s'intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;

- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;

- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o d'impresе registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

I punteggi previsti dai punti a14) e a15) non sono tra loro cumulabili.

A16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1 lett. e) dell'art. 3 della legge regionale n. 10/2014 (vedi requisiti per l'ammissione al concorso punto e) del presente bando).

PUNTI 1

Non sono cumulabili con i punteggi :

a9) con a10);

a14) con a15);

a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

4) RACCOLTA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE - OPPOSIZIONI E RICORSI

Le domande di partecipazione al presente bando, compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune, intestate a Comune di Noicattaro – Settore Gestione e Pianificazione del Territorio – Ufficio Casa - Via Pietro Nenni n. 11 – 70018 Noicattaro (BA), devono riportare sulla busta la seguente causale: **“DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP - BANDO 2018”**.

Le domande devono essere inviate, **entro il 60° giorno di pubblicazione del bando, ovvero dal _____ al _____** a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:

- **per via telematica** mediante un indirizzo personale di posta elettronica certificata (pec) ovvero di un proprio delegato alla trasmissione, al seguente indirizzo pec: comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it . In caso di invio tramite un delegato, alla Pec deve essere allegato il documento di delega alla trasmissione firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del delegato.
mezzo di raccomandata A.R. a condizione che la domanda pervenga entro la data di scadenza prevista dal bando
- **a mano**, all'Ufficio Protocollo del Comune, sito al Piano Terra della Sede Comunale, in via Pietro Nenni, n. 11.

Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine fissato.

Le domande e le dichiarazioni dovranno essere, a pena di esclusione:

1.firmate in originale dal richiedente;

2.corredate di copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità.

Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione stabiliti nel bando, l'ufficio comunale competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti a ogni singola domanda e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando nonché a darne comunicazione a ogni singolo concorrente.

Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione provinciale di cui all'articolo 42, legge regionale n. 10/2014, per il tramite dell'ufficio comunale competente.

Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione. La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.

L'Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi dal ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando. Della formazione di detta graduatoria definitiva il Comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili. Sulla base delle risultanze della graduatoria generale definitiva, vengono redatte d'ufficio tre distinte graduatorie speciali, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così distinte:

- a) **Graduatoria speciale per richiedenti ultra sessantacinquenni di età** alla data di presentazione della domanda, che vivono soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico;
- b) **Graduatoria speciale per famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni**, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio, purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età, ovvero che la famiglia richiedente l'assegnazione ed in possesso dei requisiti sopramenzionati viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
- c) **Presenza di disabili nel nucleo familiare**, affetti da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento, valida ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento.

PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI CUI AL PRESENTE BANDO IL CONCORRENTE DEVE DICHIARARE NELL'APPOSITO MODELLO DI DOMANDA DI TROVARSI IN UNA O PIÙ CONDIZIONI INDICATE E PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE DEL CASO.

Qualora il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di Noicattàro si riserva di effettuare appositi sopralluoghi con un preavviso massimo di tre giorni.

La valutazione del punteggio sarà effettuata sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e dell'eventuale documentazione allegata.

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

5) VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

Prima dell'assegnazione degli alloggi che siano già disponibili o che si rendono disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria, è verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.

Il mutamento dei requisiti di cui alle lettere da A1) ad A8), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla posizione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da A9) ad A16) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito A15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

Il Comune, accertata la mancanza nel concorrente di alcuno dei requisiti di cui al precedente periodo, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione di cui all'articolo 42, legge regionale n. 10/2014.

Il Comune e l'ARCA Puglia Centrale possono, in qualsiasi momento, eseguire accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti (art.8 p.4 della L.R. n.10/2014).

6) ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile dell'ufficio competente del Comune.

E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22, sia non inferiore a mq. 45.

In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- a) 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone.
- b) 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone.
- c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone.
- d) 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone.
- e) 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

Sono ammesse assegnazioni in deroga agli standard di cui all'art. 10 della L.R. 10/2014, da concordare con l'ente gestore, solo nel senso che i nuclei familiari di cui alle lettere d) ed e) del periodo precedente, possono ottenere, se collocati in graduatoria comunque prima dei nuclei con standard adeguato e se hanno ottenuto punteggi ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettere a9) e a10) della L.R. 10/2014, anche alloggi di standard previsto dalla lettera c), per soddisfare le domande con più grave stato di bisogno, previa relazione di conferma delle esigenze straordinarie, anche da un punto di vista socio-educativo del nucleo familiare interessato.

La deroga così proposta deve essere accettata dal richiedente, e l'eventuale rinuncia non è motivo di esclusione o mutamento della posizione in graduatoria.

7) SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

In caso di disponibilità di più alloggi da assegnare nello stesso arco temporale, anche a seguito di nuovi interventi costruttivi che si concludono nel tempo di vigenza del bando, il Comune, d'intesa con l'ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta ed occuperà l'alloggio non scelto dagli altri concorrenti.

Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto comunque dei parametri di cui all'articolo 10, comma 2 della Legge Regionale n.10 del 07.04.2014, salva la deroga prima descritta. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione. In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o che, comunque, si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al Comune interessato la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario.

L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna.

In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17. La Giunta regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il contratto-tipo di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge.

Qualora la Giunta regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l'ente gestore predisponde il nuovo contratto e lo comunica all'assegnatario. Il contratto tipo contiene

- a) il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione;
- b) i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio;
- c) le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto;
- d) le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penali applicabili;
- e) l'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comuni;

- f) l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario;
- g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione;
- h) le norme che regolano la mobilità.

8)AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE

E' facoltà del Comune di Noicàttaro pubblicare bandi integrativi nell'arco del quadriennio di validità della graduatoria.

9)RISERVE DI ALLOGGI

Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.10/14.

10) INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 (GDPR)

I dati personali e sensibili forniti e quelli che eventualmente saranno forniti anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa soprarichiamata. Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o pi di tali operazioni.

Le Pubbliche Amministrazioni possono trattare anche dati sensibili e giudiziari; a tal proposito devono dotarsi di specifico regolamento, ai sensi della legge sulla Privacy. Il Comune di Noicàttaro ha adottato il suo regolamento in materia con la delibera di Consiglio Comunale n.58 del 19.12.2005.

Come è noto in data 25 maggio 2018 (art.99) è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali (RGPD), con conseguente abrogazione della precedente Direttiva 95/46/CE. Il nuovo Regolamento è direttamente applicabile, da tale data, in ogni paese membro della UE, a prescindere da eventuali normative di recepimento nazionale. Il Regolamento porterà significative innovazioni non solo per i cittadini, ma anche per le aziende, gli enti pubblici, le associazioni, i liberi professionisti. Gli adempimenti minimi indispensabili, che devono essere posti in essere entro tale data, sono costituiti da:

designazione del Responsabile della Protezione dei dati (RPD);
istituzione del registro delle attività di trattamento.

Per l'adeguamento alla nuova normativa europea in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Noicàttaro ha stipulato un contratto di servizio (art.39) per il supporto specialistico in materia di privacy per le PP.AA. a favore di società specializzata in materia. Inoltre è stato adottato il regolamento comunale attuativo di quello europeo, è stato adottato il registro delle attività di trattamento, sono stati nominati i diversi Responsabili del Trattamento Dati. E' stato altresì nominato il Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Noicàttaro, di seguito indicato:

Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Noicàttaro :

NB Consulting

Via Eroi di Dogali 6/c - 70123 - BARI

tel./fax. +390802172711 - cell : +393348852789

email : rpd@nbconsulting.it

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento sull'applicazione della normativa in materia di privacy al Comune di Noicàttaro, è possibile contattare il dott. Leonardo Pignataro, quale responsabile Titolare della Posizione Organizzativa "Polizia Locale - Trattamento Dati Personali", tel.080.4782176 - e-mail: l.pignataro@comune.noicattaro.bari.it.

Finalità e modalità del trattamento: Il Comune di Noicàttaro, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali connesse e strumentali esclusivamente alla formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP. Consenso: Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse: l'Amministrazione non potrebbe erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei confronti dei richiedenti nel caso di rifiuto a conferire i dati e ad autorizzarne la

comunicazione ai soggetti terzi contitolari di trattamento. In caso di assegnazione di un alloggio, limitatamente alla conclusione del procedimento in parola, i dati personali indispensabili a tale scopo saranno trasmessi all'Ente gestore, che è da considerarsi contitolare del trattamento dei dati.

Nello specifico, i dati personali vengono trattati dall'Ente gestore degli alloggi di edilizia Residenziale pubblica nell'ambito delle sue attività istituzionali, in particolare nella gestione dei rapporti con l'utenza e in generale per tutte le finalità connesse agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica. Periodo di conservazione: I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali). Diritti del cittadino: Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di Noicàttaro, I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Il cittadino può:

- ricevere conferma dell'esistenza dei dati suoi personali e richiedere l'accesso al loro contenuto;
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
- chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge;
- chiedere la limitazione del trattamento;
- opporsi per motivi legittimi al trattamento.

11) NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. 07/04/2014, n.10 e successive modifiche ed integrazioni.

Dalla Sede Municipale, _____

**Il Dirigente del III Settore
Gestione e Pianificazione del Territorio
Arch. Rosalisa Petronelli**